Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 ottobre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 233 DEL 10 OTTOBRE 1953:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a n. 153 posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lettere italiane e storia » negli istituti tecnici, agrari, industriali e commerciali e per geometri (classe di concorso A. II).

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a n. 229 posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle « lettere italiane, latine e storia » nei licei e negli istituti magistrali (classe di concorso IV cl.).

(3956 - 3955)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 233 DEL 10 OTTOBRE 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione, effettuata il 1° ottobre 1953.

(4793)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 % 5 % 6 %, effettuata il 1° ottobre 1953.

(4791)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo » e 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova », effettuata il 1° ottobre 1953.

(4792)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia », effettuata il 1° ottobre 1953.

(4790)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1953, n. 729.

Istituzione e soppressione di scuole e corsi di avviamento professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1949-50, alla istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale già in atto, con i relativi organici, dal 1° ottobre 1949, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1949, sono istituite le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

L'ordinamento e i programmi d'insegnamento per la scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale serale annessa alla Scuola tecnica commerciale di Savona, i cui posti di organico sono indicati nella tabella *A* di cui al precedente art. 1, sono quelli approvati col decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 775.

Art. 3.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione e arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91, lett. *F*) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1949, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

Art. 6.

Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportati agli organici complessivi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale statali, le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 95. — PALLA

TABELLA A

Istituzione di Scuole secondarie di avviamento professionale statali, con decorrenza 1° ottobre 1949

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi completi	Organico del personale: Direttore con insegnamento	Italiano, storia e geografia	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, igiene	Materie tecniche: Commerciali	Materie tecniche: Industriali	Materie tecniche: Agrarie	Materie tecniche: Industriali femminili	Materie tecniche: Marinare	Insegnanti tecnici pratici: Industriali	Insegnanti tecnici pratici: Agrari	Insegnanti tecnici pratici: Industriali femminili	Insegnanti tecnici pratici: Marinari
1	Bolzano-Gries . .	Bolzano	Industriale femminile	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
2	Capua	Caserta	Industriale	2	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
3	Castellabate . . .	Salerno	Marinaro	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1
4	Domodossola . . .	Novara	Industr. e comm. (aggr.)	3	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
5	Formigine-Casinalbo.	Modena	Agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
6	Lecco	Como	Industriale	5	1	3	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
7	Luino	Varese	Industriale femminile	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
8	Martina Franca . .	Taranto	Agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
9	Savona	—	Commerc. (serale) (aggr.)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Siderno	Reggio Calabria	Industriale m. e f.	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
11	Villa S. Giovanni .	Reggio Calabria	Industriale	1	1	(1)	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—

(1) L'insegnamento costituisce cattedra di ruolo speciale transitorio.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA *B*

Istituzione di Corsi secondari di avviamento professionale statali con decorrenza dal 1° ottobre 1949

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Posto di organico
	A) *Corsi annuali*			
1	Fubine	Alessandria	Agrario	1
	B) *Corsi biennali*			
1	Bari - Palese Macchie	Bari	Agrario	1
2	Capriva di Cormons	Gorizia	Industriale femminile	1
3	Cassano d'Adda.	Milano	Commerciale	1

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA *C*

Soppressione di Scuole secondarie di avviamento professionale statali, con decorrenza 1° ottobre 1949

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	DECRETO DI ISTITUZIONE	Numero dei corsi completi	ORGANICO DEL PERSONALE											
						Direttore con insegnamento	Italiano, storia e geografia	Matematica, elementi scienze fisiche e naturali, igiene	Materie tecniche					Insegnanti tecnici pratici			
									Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marinare	Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
1	Bolzano - Gries	Bolzano	Agrario e ind. femm.	R. D. 21- 6-1941	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
2	Capua	Caserta	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Castellabate	Salerno	Agrario e marin.	R. D. 16-10-1940	3	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
4	Domodossola	Novara	Ind. masch. e femm. (aggr.)	RR. DD. 25-6-1931, 28-9-933; 8-7-938; D. L. 10-9-1941	3	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
5	Lecco	Como	Industriale (aggr.)	RR. DD. 25-6-1931 e 21-6-1942	5	—	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6	Luino	Varese	Industriale femminile (aggr.)	D. P. 28-9-1948 numero 1687	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7	Martina Franca	Taranto	Commerciale	R. D. 8-10-1936 e D. L. 10-9-1941	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Siderno	Reggio Calabria	Agrario e ind. femm.	R. D. 21-6-1941	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
9	Somma Vesuviana	Napoli	Agrario	D. C. P. S. 3-5-1947 n. 1654	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA *D*

Soppressione di Corsi secondari di avviamento professionale statali, con decorrenza dal 1° ottobre 1949

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	DECRETO DI ISCRIZIONE	Posto organico
	A) *Corsi annuali*				
1	Borgoricco	Padova	Agrario	R. D. 21- 6-1941	1
2	Cameri	Novara	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
3	Fino Morasco . .	Como	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
4	Formigine-Casinalbo	Modena	Agrario	R. D. 21- 6-1941	1
5	Montesano sulla Marcellana .	Salerno	Agrario	R. D. 21- 6-1941	1
6	Nereto .	Teramo	Agrario	R. D. 21- 9-1938	1
7	Ploaghe . .	Sassari	Agrario	R. D. 21- 6-1941	1
8	San Polo d'Enza .	Reggio Emilia	Agrario	R. D. 21- 9-1938	1
9	San Salvatore Monferrato .	Alessandria	Agrario	R. D. 16-10-1940	1
	B) *Corsi biennali*				
1	Anghiari . .	Arezzo	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
2	Campagna . . .	Salerno	Agrario e ind. femm.	R. D. 16-10-1940	1
3	Capriva di Cormons .	Gorizia	Agrario	D. P. 7- 2-1951, n. 654	1
4	Cassano d'Adda .	Milano	Agrario e ind. femm.	R. D. 21- 9-1938	1
5	Cerano .	Novara	Agrario	R. D. 8- 7-1938	1
6	Cittanova Calabro . .	Reggio Calabria	Agrario	R. D. 8- 7-1938	1
7	Grumo Appula .	Bari	Agrario	R. D. 8- 7-1938	1
8	Montecorvino Rovella .	Salerno	Agrario e ind. femm.	R. D. 16-10-1940	1
9	Polistena	Reggio Calabria	Agrario e ind. femm.	R. D. 21- 6-1942	1
10	Rosarno . .	Reggio Calabria	Agrario e ind. femm.	R. D. 21- 6-1941	1
11	Villa S. Giovanni . . .	Reggio Calabria	Industriale	D. P. 28- 9-1948, n. 1687	1

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1953, n. 730.

Istituzione e soppressione di scuole e istituti di istruzione tecnica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;
Visto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica già in atto, con i relativi organici, dal 1° ottobre 1949, per esigenze di servizio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti:

a) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile statale in Napoli;

b) un Istituto tecnico industriale statale con indirizzi specializzati per le arti grafiche e fotografiche in Torino;

c) un Istituto tecnico industriale statale con indirizzo specializzato per tessili in Varese.

Nelle tabelle *A* e *C* (prospetto n. 1) annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli Istituti suddetti, i corsi completi, le specializzazioni e i posti di ruolo.

Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari dei nuovi indirizzi specializzati per « arti grafiche » e per « arti fotografiche » dell'Istituto tecnico industriale di Torino sopracitato.

Art. 2.

E' istituito l'indirizzo specializzato per « edili » presso l'Istituto tecnico industriale statale di Savona.

I relativi posti di ruolo sono indicati nel prospetto n. 2 della tabella *C* di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Sono modificati in conformità della tabella *B*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, gli organici delle scuole tecniche commerciali statali indicate nella tabella stessa.

Art. 4.

Sono soppressi:

a) la Scuola tecnica commerciale statale « Minucci » di Napoli, riordinata con regio decreto 24 agosto 1933, n. 2102;

b) la Scuola tecnica industriale statale di Lecco, istituita con regio decreto 21 giugno 1942, n. 970;

c) la scuola professionale femminile statale di Luino, istituita con decreto Presidenziale 6 novembre 1948, n. 1684;

d) l'indirizzo specializzato per « costruttori aeronautici » presso l'Istituto tecnico industriale statale di Savona; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, con il regio decreto 12 aprile 1946, n. 627;

e) la Scuola serale di commercio di Savona, istituita con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 788.

Art. 5.

Alle istituzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e alle modificazioni di cui all'art. 3, si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038.

I contributi a carico dello Stato per le scuole e gli istituti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *D*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 6.

Le istituzioni, modificazioni e soppressioni previste nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 1949.

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 76. — PALLA

TABELLA *A*

Istituzione di Istituti tecnici commerciali statali con decorrenza dal 1° ottobre 1949

Numero d'ordine	ISTITUTO	SEDI	N. corsi completi	PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE														
				Presidenza senza insegnamento	Lettere italiane e storia	Matematica e fisica	Scienze naturali, geografia generale ed economica	Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia	Geografia generale ed economica	I lingua straniera	II lingua straniera	Computist. e ragioneria	Tecnica commerciale, trasporti e dogane	Computist. e ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane	Istituzioni di diritto	Economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	Istituzioni diritto economia politica elementi scienza finanziaria e statistica	Chimica e merceologia
1	Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile	Napoli	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, si provvederà alla determinazione dei posti da ricoprire con personale incaricato.

All'Istituto è annessa la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « Minucci » già esistente nella stessa città.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA *B*

Organici di Scuole tecniche commerciali statali modificati con decorrenza dal 1° ottobre 1949

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numeri corsi completi	PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE					Segretario economo	Decreto di approvazione dell'ultima tabella organica
				Direttore con insegnamento (1)	Cultura generale	Matematica, computisteria, calcolo mercant. Rag. Istituz. commerc. e pratica commerciale	Scienze naturali, fisica e merceologia	II lingua straniera		
1	Scuola tecnica commerciale . .	Campobassso	1	1	1	1	—	—	—	R. D. 21- 6-1942, n. 970
2	Scuola tecnica commerciale . .	Frascati	1	1	1	1	—	—	—	R. D. 21- 6-1942, n. 970
3	Scuola tecnica commerciale « T. Confalonieri »	Roma	2	1	1	1	1	1	1	D. P. 6-11-1948, n. 1684

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa, o complessivamente della scuola tecnica e della scuola di avviamento, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente, una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

NB. — Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, si provvederà alla determinazione dei posti da ricoprire con personale incaricato.

A ciascuna delle scuole indicate nel prospetto è annessa la scuola di avviamento professionale statale a tipo commerciale già esistente nello stesso Comune.

Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella detta scuola di avviamento.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Prospetto n. 1

TABELLA *C*

Istituzione di Istituti di istruzione tecnica industriale statali con decorrenza dal 1° ottobre 1949

Numero d'ordine	ISTITUTO	SEDE	N. dei corsi completi	PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE									Insegnanti tecnici pratici	Segretario economo	Applicato di segreteria
				Presidenza con insegnamento (1)	Lettere italiane e storia	Matematica e fisica	Chimica-merceologia, chimica e ottica fotografica	Tecnologia grafica Organizzazione	Tecnologia fotografica. Organizzazione	Disegno professionale e storia dell'arte	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	Filatura, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione			
1	Istituto tecnico industriale per arti grafiche e fotografiche	Torino	1	1	1	1	1	1	1	2	—	—	5	1	1
2	Istituto tecnico industriale per tessili	Varese	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	5	1	1

(1) Il preside ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una delle cattedre di materie tecniche. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non viene impartito dal preside.

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, modificate in relazione alle particolari esigenze dei singoli istituti. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale insegnante tecnico pratico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Prospetto n. 2

Segue TABELLA *C*

Numero d'ordine	INDIRIZZO SPECIALIZZATO ISTITUITO	SEDE	Numero dei corsi completi	POSTI DI RUOLO CREATI PER L'INDIRIZZO SPECIALIZZATO			Annotazioni
				Personale insegnante			
				Costruzioni edili, stradali, idrauliche, disegno di costruzioni	Impianto e organizzazione del cantiere Tecnologia delle costruzioni · Laboratorio tecnologico Edile Resistenza materiali · Estimo	Personale insegnante tecnico pratico	
1	« Edili » presso l'Istituto tecnico industriale statale . .	Savona	1	1	1	2	I posti di ruolo a fianco indicati sostituiscono quelli previsti dalla tabella *D*-2 annessa al D. L. 12 aprile 1946, n. 627

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, essere modificate in relazione alle particolari esigenze dell'indirizzo specializzato. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale insegnante tecnico pratico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA *D*

Tabella dei contributi per il funzionamento delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica statali, istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1949

ISTITUTO O SCUOLA	Contributo annuo dello Stato	*Annotazioni*
	Lire	
Istruzione tecnica commerciale		
Istituto tecnico commerciale mercantile statale	6.250.000	
Scuola tecnica commerciale statale «T. Confalonieri» di Roma	2.345.000	Aumento di contributo per il 2° corso completo di nuova istituzione.
Istruzione tecnica industriale		
Istituto tecnico industriale per arti grafiche e fotografiche statale di Torino	16.300.000	
Istituto tecnico industriale per tessili statale di Varese . .	16.675.000	

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1953, n. 731.

Modificazioni al regime daziario del bestiame e delle carni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38 e 28 febbraio 1953, n. 58, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale del bestiame e delle carni,

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo che decorre dalla entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 luglio 1954, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i cavalli da macello (voce di tariffa 1-*b*) e per il bestiame bovino, ovino, caprino e suino (voci 3, 4, 5 e 6) è stabilito nella misura del 16 % del valore, e il dazio previsto per le carni macellate fresche, anche refrigerate o congelate e per le frattaglie commestibili, fresche, anche refrigerate (voci 13 e ex 14) è stabilito nella misura del 18 % del valore.

Art. 2.

Con l'entrata in vigore del presente decreto è sospeso per lo stesso periodo di cui all'art. 1 il dazio stabilito con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per le frattaglie commestibili, congelate (voce ex 14), rimanendo applicabile per tali prodotti il dazio convenzionato col Protocollo di Torquay.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — GAVA — SALOMONE — MALVESTITI — BRESCIANI-TURRONI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 108. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1953.

Applicazione per il comune di Cimadolmo, della provincia di Treviso, dei maggiori benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

Visto l'art. 5 della legge 15 febbraio 1953, n. 184;

Vista la domanda presentata dal comune di Cimadolmo, della provincia di Treviso, intesa ad ottenere le agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, riservate ai Comuni dell'Italia meridionale ed insulare;

Ritenuta l'opportunità di applicare le suddette agevolazioni al comune di Cimadolmo, in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui versa;

Decreta:

L'applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardanti i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, è disposta, a norma dell'art. 20 della legge medesima, per il comune di Cimadolmo, della provincia di Treviso.

Roma, addì 13 luglio 1953

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1953
Registro n. 30, foglio n. 59. — IZZI

(4769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Gabinia » Fonte Meo

Con decreto n. 596 del 12 settembre 1953, i signori Marcello Strocchi ed Elena Strocchi in Viola fu Francesco, rappresentati dal primo, sono autorizzati a continuare la libera vendita dell'acqua minerale che sgorga dalla sorgente « Gabinia » Fonte Meo nel comune di Gavignano (Roma).

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie eguali per forma colore e dimensioni alle comuni bottiglie di acqua minerale della capacità di due litri, un litro, e mezzo litro.

All'acqua verrà addizionato il gas acido carbonico.

Per contrassegnare le bottiglie sarà usato un unico tipo di etichetta che per le bottiglie da due litri avrà le dimissioni di cm. 17 x 12 e per le bottiglie da mezzo litro avrà le dimensioni di cm. 10 x 14½.

L'etichetta stampata in un unico colore azzurro su fondo bianco è divisa in tre colonne.

Nella colonna di sinistra sono riportati i dati analitici dell'analisi chimica eseguita dal prof. Talenti dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma.

Nella colonna centrale in alto è scritta la frase: « Acqua minerale diuretica » « Romana Gabinia Fons »; al centro dentro un disco è scritto Fonte Meo; in basso comune di Gavignano (provincia di Roma).

Nella colonna di destra è riportata la classificazione dell'analisi batteriologica eseguita dal prof. Labranca dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma, ed alcuni giudizi clinici sulla detta acqua minerale. In fondo: « Per richieste Fonte Meo Anagni Scalo Roma Tel. 61165. Addizionata di acido carbonico.

Nell'ultimo rigo sono riportati i dati del presente decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato.

(4889)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del comune di Migliarino (Ferrara) ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

Con decreto interministeriale 18 settembre 1953, numero 15200.I.B., il comune di Migliarino (provincia di Ferrara) è stato riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078.

(4893)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1953, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dagli ex operai della soppressa Officina carte valori di Torino, Ghiano Serafina, Pagliano Giuseppe, Dragonero Antonio, Favario Pietro, Boggio Giovanni, Gianzana Giorgio, Tarizzo Epifanio, Miglietta Antonio, Leonatti Giuseppe, Meschini Matilde, Angelini Rosa, Munier Enrichetta, Proglio Adele, Buscaglione Anna, Carito Esterina e Piardi Caterina, avverso la deliberazione adottata in data 12 maggio 1952 dalla Commissione di disciplina per il personale salariato del Provveditorato generale dello Stato.

(4859)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 ottobre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,96	632,75
» Firenze	624,90	634,50
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,96	633,50
» Napoli	624,90	633,50
» Palermo	624,94	632,75
» Roma	624,94	634 —
» Torino	624,90	634,50
» Trieste	624,96	—
» Venezia	624,90	632,60

Media dei titoli del 9 ottobre 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,70
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 3 % lordo	71,30
Id. 5 % 1935	94,05
Redimibile 3,50 % 1934	80,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,50
Id. 5 % 1936	90,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,50

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,95
1 dollaro canadese	»	633,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,86

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel « Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 19 agosto 1953, alla pag. 2965, numeri d'ordine 127, 128, 129 e 130: in luogo di « Consorzio Mobiliare Italiano », leggasi « Istituto Mobiliare Italiano ».

(4897)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo con sede in San Pietro Vernotico

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1953, la Società cooperativa di consumo, con sede in San Pietro Vernotico, costituita con atto 9 luglio 1944, per notaio Domenico Lenzi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(4839)

Scioglimento della Società cooperativa « Democrazia Cristiana », con sede in Carbone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1953, la Società cooperativa « Democrazia Cristiana », con sede in Carbone, costituita con atto 17 marzo 1945 del dott. Sole Giuseppe, notaio in Senise, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4840)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, Serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il giorno 2 novembre 1953, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, Serie speciale « Città di Torino »*:

Estrazione a sorte di

n. 675 titoli di 1 obbligazione
» 2050 titoli di 5 obbligazioni
» 2000 titoli di 10 obbligazioni

in totale n. 4725 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 30.925 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 15.462.500.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, Serie speciale « Città di Trieste »*:

Estrazione a sorte di:

n. 220 titoli di 1 obbligazione
» 140 titoli di 5 obbligazioni
» 270 titoli di 10 obbligazioni
» 90 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 720 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 5870 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 2.935.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, Serie speciale « Città di Venezia »*:

Estrazione a sorte di:

n. 485 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti numero 4850 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 2.425.000.

d) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, Serie speciale « Città di Catania »*:

Estrazione a sorte di:

n. 205 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti numero 2050 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.025.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 ottobre 1953

Il presidente: G. B. BOERI

(4854)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 30 luglio 1953, n. 340.2.86/10634, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Varese, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Mario Bellino, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Mario Bellino, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1952, il medico provinciale dottor Attilio Vessicchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4868)

Sostituzione di due componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 15 luglio 1953, n. 340.2.86/10210, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Varese, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Mario Bellino e il medico condotto dott. Luigi Sonzini, nella qualità di componenti della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Mario Bellino e del medico condotto dott. Luigi Sonzini sono nominati componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1952, il medico provinciale dott. Attilio Vessicchio e il medico condotto dott. Luigi Rodari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4869)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la nota n. 44500/12106 in data 15 gennaio 1953 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire, fra l'altro, un concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di laurea in ingegneria mineraria, o ingegneria civile, o ingegneria industriale — sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica — conseguito nelle Facoltà di ingegneria o istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali) Divisione personale miniere via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso,

un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altro concorso indetto dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, numero 137;

f) per coloro che appartengono alle tre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

— gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categora 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A*;

— gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *o*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45, in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, numero 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazione, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal Sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2, comma primo.

Qualora le Facoltà di ingegneria o gli istituti superiori equiparati dello Stato, presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma di laurea, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma di laurea dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei corsi di studi superiori compiuti nelle Facoltà o negli istituti sopracitati, con i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della Procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti

che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi la attitudine al servizio.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, numero 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello «stato di servizio», («estratto matricolare» per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del «foglio matricolare» («estratto, del foglio matricolare» per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: «certificato di esito di leva»;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di «iscrizione nelle liste di leva».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di Porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai Distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli Uffici e dei servizi M. S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 100 con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione statale di provenienza, l'interessato dovrà precisarne gli estremi di rilascio.

10. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere soltanto prodotto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

11. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui a numeri 4, 7, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ad ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti che siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dell'Amministrazione da cui dipendono dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7, e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi

e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dell'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati delle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L.100.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Scienza delle costruzioni: elasticità e resistenza dei materiali, sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; travi staticamente indeterminate; travi continue, sistemi reticolari semplici; travature e solette in cemento armato.

b) Meccanica applicata alle macchine, statica, cinematica e dinamica delle macchine; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi, cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici; macchine di sollevamento e di trasporto; funivie per trasporto materiali; macchine idrauliche, motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a combustione interna; compressori ed impianti di distribuzione di aria compressa; macchine operatrici ad aria compressa.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Fisica tecnica: fondamenti di termodinamica generale ed applicata; trasmissione del calore; produzione, utilizzazione e controllo del calore, termometria; riscaldamento e ventilazione;

Elettrotecnica: generalità sui sistemi di misura, apparecchi di misura delle grandezze elettriche; il campo elettrico ed il campo magnetico; le correnti continue e le correnti alternative; applicazioni elettriche fondamentali (generatori, motori, trasformatori, convertitori, raddrizzatori, accumulatori);

Nozioni di legislazione mineraria;

Nozioni di statistica;

Nozioni di diritto amministrativo;

Lingua francese (traduzione di brani tecnici).

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso se intenda sostenere la prova facoltativa scritta di arte mineraria, secondo il seguente programma:

sondaggi; perforazione meccanica; opere di sostegno dei lavori sotterranei; scavo di gallerie, pozzi e fornelli; eduzione delle acque; coltivazione a cielo aperto; coltivazioni sotterranee con scoscendimento e con ripiene; estrazione con piani inclinati e con pozzi verticali; trasporti in miniera; ventilazione naturale e artificiale; misure di sicurezza nelle miniere;

e quella orale comprendente oltre la materia della prova scritta anche le seguenti:

Trattamenti metallurgici dei principali metalli (ferro, piombo, zinco, argento, rame, mercurio, alluminio) e mineralurgia dello zolfo;

Geologia: rocce e loro classificazioni; elementi di stratigrafia e di tettonica; formazioni geologiche e loro età; i principali giacimenti minerari italiani.

Il concorrente dovrà inoltre specificare nella stessa domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce e se, oltre all'esame orale obbligatorio in lingua francese, intenda sostenere quello facoltativo, scritto e orale, nelle lingue inglese o tedesca o in entrambe.

La prova scritta delle lingue inglese e tedesca consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, senza vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà in una conversazione in cui il concorrente dovrà dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) dal direttore generale delle Miniere Presidente;

b) da un ispettore generale del Corpo delle Miniere;

c) da un ispettore generale del Ministero;

d) da sei professori universitari o di istituti equiparati.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, allegare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Per la prova di arte mineraria facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento, della somma dei voti di cui al comma precedente.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui ai comma precedenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegneri allievi in prova nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere allievo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ingegnere allievo in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi del vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio presso i distretti minerari della Repubblica, le scuole minerarie medie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, le miniere erariali e le lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato sia nel territorio metropolitano, sia eventualmente all'estero.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio. La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria e di due anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno accademico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1953

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1953
Registro n. 3, *foglio n.* 189

(4883)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 1° agosto 1953, modificato con decreto prefettizio del 26 settembre 1953, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1949;

Considerato che il dott. Rugge Luigi di Giosuè assegnatario della condotta di Martano, ha presentato formale dichiarazione di rinuncia a detta condotta, per cui occorre provvedere alla designazione di altro candidato, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 e l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Rugge Luigi di Giosuè, è dichiarato vincitore della condotta di Martano il dott. Riezzo Francesco di Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 1° ottobre 1953

Il prefetto: MIGLIORE

(4877)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 luglio 1953, n. 29318 e n. 29319, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Saluzzo-Savigliano (Levaldigi) e Sanfrè sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

Nebiolo Aurelia condotta comunale di Saluzzo;
Lanzardo Teresa: condotta comunale di Savigliano (Levaldigi);
Saracco Orsola: condotta comunale di Sanfrè.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle nuove titolari.

Cuneo, addì 25 settembre 1953

Il prefetto: BRUSCHELLI

(4847)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visti i decreti n. 12909 in data 15 marzo 1953 e n. 22207 del 6 agosto 1953, con cui si dichiarano le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Viste le note di rinuncia delle ostetriche nominate titolari delle condotte di Busseto capoluogo, Busseto Roncole e Borgotaro Ostia;

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuove candidate concorrenti;

Visto il combinato degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti sanitarie sono assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Pavanelli Giulia: Busseto, condotta del capoluogo;
Frisieri Italia: Busseto, condotta di Roncole;
Mamiani Erver: Borgotaro, condotta di Ostia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 28 settembre 1953

Il prefetto: MENEGHINI

(4875)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.